



Una guida per le PMI:

*Tutto quello che devi sapere
sul nuovo Regolamento sui
Prodotti da Costruzione*

Dicembre 2024

Contenuti

Informazioni sulla Guida	4
Elenco degli acronimi	6
Glossario	7
1. Introduzione al RPC	9
1.1 Obiettivi e motivazioni della revisione	9
2. Chi è interessato	10
2.1 Prodotti secondo il nuovo RPC	10
2.1.1 Cosa si intende per prodotto da costruzione	10
2.1.2 Quando il nuovo RPC si applica a ciascun prodotto	11
2.1.3 Prodotti da costruzione usati	12
2.1.4 Esenzioni	13
2.1.5 La Zona Armonizzata	14
2.2 I diversi attori	15
3. Panoramica delle principali modifiche	18
3.1 Sostenibilità ambientale	18
3.1.1 Cronologia degli obblighi	18
3.1.2 Valutazione	19
3.1.3 Verifica	19
3.2 Requisiti del prodotto	20
3.3 Passaporto digitale dei prodotti	20
4. Lista di controllo per la conformità	22
4.1 Identificazione delle specifiche tecniche armonizzate o EAD.	22
4.1.1 Informazioni sulle specifiche tecniche armonizzate	22
4.1.2 Informazioni sulle EAD e sul percorso EOTA	24
4.1.3 Supporto fornito dai Punti di contatto nazionali per i prodotti	24
4.2 Identificazione del sistema di valutazione e verifica (AVS) applicabile.	25
4.2.1 Determinazione del tipo di prodotto	25
4.2.2 Il ruolo degli organismi di notifica	25
4.2.3 Gestione dei diversi sistemi AVS	26
4.2.4 Principali cambiamenti tra il vecchio e il nuovo RPC	26

4.3	Considerazione delle procedure semplificate	28
4.3.1	Disposizioni specifiche sui test	28
4.3.2	Disposizioni specifiche per i prodotti su misura e non di serie.....	29
4.3.3	Disposizioni specifiche per le microimprese	30
4.3.4	Riconoscimento della valutazione tra gli organismi di notifica	30
4.4	Calcolo delle prestazioni di sostenibilità ambientale	30
4.5	Compilazione della documentazione tecnica.....	32
4.6	Preparazione delle informazioni generali sul prodotto, istruzioni per l'uso e sulla sicurezza.....	33
4.6.1	Le informazioni generali sul prodotto, le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza: un modello.....	33
4.7	Preparazione della Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC).....	36
4.7.1	Il contenuto della DoPC	36
4.8.2	Il modello DoPC.....	37
4.8	Apporre il marchio CE	39
4.9.1	Il modello con marcatura CE	40
4.9	Creare un passaporto per i prodotti digitali.....	41
4.10.1	Il sistema DPP	42
4.10.2	Il registro DPP	43
5	Mantenere la conformità	43
5.1	Impegnarsi con le autorità di vigilanza del mercato.....	44
5.2	Rimanere informati.....	44
5.3	Impegnarsi con i rappresentanti delle PMI	45
6.	Collegamenti con altre legislazioni dell'UE.....	45

Informazioni sulla Guida

Questa guida è stata concepita per aiutare le micro, piccole e medie imprese (PMI) a comprendere i requisiti del nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione (RPC)¹ e a garantirne la conformità. È stata sviluppata da [Small Business Standards](#) (SBS) e dalla [European Builders Confederation](#) (EBC) per le PMI di tutta Europa. Fornisce spiegazioni semplici delle disposizioni chiave, procedure semplificate e strumenti pratici per navigare efficacemente nel regolamento. L'obiettivo principale della guida è fornire informazioni chiare, concise e pratiche, adattate alle esigenze delle PMI, che possono disporre di risorse limitate per interpretare e attuare quadri normativi complessi.

Il contenuto della guida si basa sul testo attuale del RPC [pubblicato](#) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Riflette le disposizioni e le interpretazioni originali del regolamento a partire da questa versione. Gli atti delegati e gli altri strumenti giuridici supplementari che possono chiarire o modificare ulteriormente il RPC non sono ancora inclusi. La guida sarà aggiornata per riflettere tali modifiche non appena saranno adottate e pubblicate.

È essenziale assicurarsi di utilizzare l'ultima versione della guida, disponibile sul [sito web di SBS](#). Gli aggiornamenti saranno resi disponibili non appena emergeranno nuovi dettagli. Seguendo questa guida, potrete rimanere informati sugli obblighi previsti dal RPC e garantire che i vostri prodotti soddisfino i requisiti necessari per la commercializzazione all'interno dell'Unione Europea.

L'aggiornamento del RPC introduce diverse importanti modifiche al quadro normativo, trattate in dettaglio in questa guida. Tali modifiche comprendono il rafforzamento dei requisiti di sostenibilità ambientale e l'introduzione del Passaporto digitale dei prodotti (DPP), che mira a migliorare la tracciabilità e la trasparenza dei prodotti. La guida fornisce alle PMI gli strumenti necessari per soddisfare questi nuovi obblighi.

Dopo aver illustrato i nuovi obblighi derivanti dal nuovo RPC, questa guida offre un approccio graduale ai vari compiti di conformità. Si va dall'identificazione delle specifiche tecniche armonizzate e dei sistemi di valutazione e verifica (AVS) pertinenti, alla comprensione dei diversi ruoli degli attori coinvolti nel quadro normativo. La guida comprende anche consigli su come preparare la documentazione tecnica e le informazioni sul prodotto richieste, essenziali per dimostrare la conformità al RPC.

Se siete una piccola impresa del settore edile e volete capire come la nuova normativa influisce sulla vostra attività, questa guida vi guiderà attraverso i passi chiave necessari per la conformità.

¹ Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)



La European Builders Confederation (EBC) è l'organizzazione professionale europea senza scopo di lucro che rappresenta e promuove gli interessi delle PMI e degli artigiani del settore delle costruzioni, in stretto coordinamento con le organizzazioni nazionali che ne fanno parte.

Rue Jacques de Lalaing 4, 1000 Bruxelles, Belgio

secretariat@ebc-construction.eu

www.ebc-construction.eu

Trasp. Registro 09256701147-51



L'obiettivo di Small Business Standards (SBS) è rappresentare e sostenere le PMI nel processo di standardizzazione, sia a livello europeo che internazionale.

Rue Jacques de Lalaing 4, 1000 Bruxelles, Belgio

info@sbs-sme.eu

T +32(0)2 285 07 27

Trasp. Registro 653009713663-08



Cofinanziato dall'Unione Europea e dall'EFTA

Elenco degli acronimi

RPC: Regolamento sui prodotti da costruzione

PMI: Piccole e Medie Imprese **ETA:** Valutazione

Tecnica Europea

EAD: Documento Europeo di Valutazione

DoPC: Dichiarazione di prestazione e conformità **CE:**

Conformité Européenne (Conformità Europea) **hEN:**

Harmonised European Standard (Standard Europeo

Armonizzato)

HTS: Specifica tecnica armonizzata **AVS:** Sistema

di valutazione e verifica **SBS:** Standard per le

piccole imprese

FPC: Controllo della produzione in fabbrica

UE: Unione Europea

DPP: Passaporto digitale dei prodotti

Glossario²

Sistema di valutazione e verifica (AVS): Procedure utilizzate per testare e confermare le prestazioni di un prodotto da costruzione. I livelli di AVS vanno dalle autoverifiche del produttore alle valutazioni indipendenti di terzi, a seconda del livello di rischio del prodotto. Le fasi comuni dell'AVS comprendono test, ispezioni in fabbrica e certificazioni per garantire la conformità continua. Per i livelli AVS dettagliati, consultare il capitolo 4.2 della presente guida.

Specifiche comuni: Documenti legali che forniscono mezzi alternativi per soddisfare i requisiti di prodotto quando non è disponibile uno standard volontario.

Prodotti su misura: Prodotti realizzati appositamente per un progetto di costruzione unico. Spesso sono prodotti con processi non di serie e possono essere esentati da alcuni requisiti normativi se soddisfano condizioni specifiche.

Uso dichiarato: l'uso previsto dal fabbricante per un prodotto, comprese le condizioni d'uso, come descritto in documenti tecnici, etichette, istruzioni, informazioni sulla sicurezza o materiale promozionale. Nel caso di prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata, l'uso dichiarato deve essere in linea con gli usi previsti e specificati nella tecnica armonizzata.

Atti delegati: Atti legali che consentono alla Commissione europea di modificare o integrare il RPC. Possono definire, tra l'altro, i requisiti dei prodotti, le regole per le informazioni sui prodotti e le istruzioni di sicurezza, o determinare i sistemi di valutazione e verifica applicabili. L'elenco non è esaustivo.

Documento Europeo di Valutazione (EAD): Un documento che delinea i metodi di valutazione per i prodotti non coperti da specifiche tecniche armonizzate, consentendo a prodotti innovativi o specializzati di circolare nel mercato unico dell'UE.

Controllo della produzione in fabbrica (FPC): Un sistema stabilito e mantenuto dal produttore per garantire che i prodotti soddisfino costantemente le specifiche richieste. Il FPC comprende controlli e processi interni, dalle materie prime al prodotto finale, per garantire la conformità al RPC.

Norme armonizzate sulle prestazioni: Specifiche tecniche sviluppate dalle organizzazioni europee di standardizzazione e rese obbligatorie attraverso atti di esecuzione. Definiscono i metodi di valutazione per determinare la prestazione dei prodotti da costruzione. Prima di essere rese obbligatorie da atti di esecuzione, le norme armonizzate sulle prestazioni non hanno effetto legale per i produttori che immettono i prodotti da costruzione nel mercato unico.

Specificata tecnica armonizzata (HTS): Norme armonizzate sulle prestazioni rese obbligatorie ai fini del RPC, o atti di esecuzione e atti delegati adottati ai sensi del RPC.

² Si tratta di un glossario esplicativo per aiutare il lettore a comprendere questi termini nel contesto del nuovo RPC, e non ha lo scopo di produrre le definizioni utilizzate nel testo legale.

Atti di esecuzione: Atti giuridici adottati dalla Commissione europea per stabilire regole o procedure specifiche nell'ambito del RPC, come rendere obbligatorie le norme armonizzate, definire le caratteristiche essenziali e specificare i metodi di valutazione. L'elenco non è esaustivo.

Uso previsto: lo scopo per cui un prodotto da costruzione è stato progettato e reso disponibile sul mercato, come definito dalla specifica tecnica armonizzata o dal Documento di Valutazione Europeo.

Parti fondamentali: Componenti di un prodotto da costruzione che sono stati indicati come essenziali per la funzionalità, la sicurezza o le prestazioni da una specifica tecnica armonizzata. Ad esempio, il vetro è una parte fondamentale di una finestra.

Processo non di serie: Un metodo di produzione che non è ripetitivo, altamente automatizzato o parte di una normale catena di montaggio. Questo metodo è tipicamente utilizzato per articoli personalizzati o unici piuttosto che per la produzione di massa.

Immissione sul mercato: L'atto di rendere disponibile per la prima volta un prodotto sul mercato dell'UE nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, indipendentemente dalla fornitura di un servizio.

Tipo di prodotto: La descrizione delle caratteristiche prestazionali specifiche di un prodotto da costruzione, comprese le caratteristiche ambientali, definite dal fabbricante. Per stabilire un tipo di prodotto, il fabbricante deve determinare queste caratteristiche in linea con i metodi di valutazione stabiliti nella norma, assicurandosi che ogni articolo prodotto corrisponda a questo insieme di caratteristiche attraverso un regolare controllo della produzione in fabbrica. Il tipo di prodotto viene registrato nella Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC).

Norme volontarie armonizzate: Norme sviluppate dalle organizzazioni europee di standardizzazione, che i produttori possono utilizzare per dimostrare la conformità ai requisiti di prodotto. Queste norme non sono giuridicamente obbligatorie, ma forniscono la presunzione di conformità e possono essere utilizzate per dimostrare la conformità ai requisiti di prodotto obbligatori stabiliti dagli atti delegati.

1. Introduzione al RPC

Il Regolamento sui prodotti da costruzione (RPC) 2024/3110 è un atto legislativo fondamentale dell'Unione Europea (UE) che mira a **definire le condizioni per la commercializzazione** dei prodotti da costruzione, stabilendo **regole uniformi** per esprimere le loro **prestazioni**. Il RPC garantisce che i prodotti da costruzione con il marchio CE possano **circolare liberamente** nel mercato interno dell'UE senza ulteriori prove o certificazioni nazionali. Garantisce inoltre che le prestazioni dei prodotti da costruzione, legate ai requisiti di base per le opere di costruzione e definite da norme armonizzate europee, siano dichiarate e verificate in modo affidabile.

1.1 Obiettivi e motivazioni della revisione

La revisione del RPC per il 2024 è stata dettata dalla necessità di colmare le carenze individuate nel quadro attuale. L'attuale Regolamento 2011/305, istituito nel 2011, è stato criticato per il suo **processo di standardizzazione poco efficiente e per la copertura normativa incompleta**. Inoltre, è stato giudicato privo di chiarezza giuridica e in contraddizione con altri atti legislativi dell'UE, mentre le esigenze normative degli Stati membri non sono state affrontate in modo adeguato. Inoltre, le misure volte a **semplificare le procedure amministrative per le PMI** non sono state sufficientemente attuate.

La revisione del RPC mira quindi a migliorare il sistema esistente affrontando questi problemi e, allo stesso tempo, a sfruttare l'opportunità di introdurre elementi che abbraccino le nuove tendenze del settore.

Oltre agli obiettivi principali del regolamento, che rimangono invariati, il RPC rivisto mira ora a includere la dichiarazione delle **prestazioni ambientali** dei prodotti da costruzione e altri elementi a sostegno della sostenibilità dell'ambiente costruito nel suo complesso. Ad esempio, si concentra sul miglioramento dell'uso efficiente delle risorse naturali attraverso pratiche come il riutilizzo e il riciclaggio.

Inoltre, la **digitalizzazione** svolge un ruolo fondamentale in questa revisione, con l'introduzione di strumenti come il Passaporto digitale dei prodotti (DPP). Il DPP è stato progettato per migliorare la condivisione delle informazioni lungo la catena di fornitura, la tracciabilità, la trasparenza e l'efficienza del settore. Allineandosi all'obiettivo più ampio di integrare le tecnologie digitali nel settore delle costruzioni, il DPP dovrebbe rafforzare le autorità di sorveglianza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi, proteggendo così gli utenti e migliorandone la sicurezza.

2. Chi è interessato

Prima di esaminare le modifiche del nuovo RPC, questo capitolo vi aiuterà a capire **se siete interessati dal regolamento**. Spiegherà quali prodotti **sono coperti** dal regolamento, quali prodotti possono richiedere un'**esenzione** e quali sono le implicazioni della nuova **zona armonizzata**.

È importante notare che i produttori sono tenuti a seguire le procedure di conformità **solo se commercializzano prodotti coperti da specifiche tecniche armonizzate (hTS)**. Per i prodotti non coperti da tali specifiche, i produttori **possono scegliere** di richiedere la conformità utilizzando un documento di valutazione europeo (EAD).

Oltre ai produttori, il RPC interessa **l'intera catena del valore**, dagli importatori e distributori ai rappresentanti autorizzati e ai fornitori di servizi di adempimento. Ogni attore ha responsabilità specifiche che, insieme, garantiscono che solo i prodotti conformi ai requisiti normativi circolino sul mercato unico. Questo capitolo spiega come vengono chiariti questi diversi ruoli.

2.1 Prodotti secondo il nuovo RPC

Questa sezione ha lo scopo di spiegare **cosa si intende per prodotto da costruzione**, secondo la definizione del RPC rivisto. Oltre a identificare cosa sia un prodotto da costruzione e quali prodotti siano coperti dal regolamento, è importante tenere presente che la responsabilità dei produttori di sottoporsi alle procedure descritte in questa guida è obbligatoria **solo per i prodotti coperti da hTS (vedere 4.1.1)**.

In ogni altro caso, il fabbricante del prodotto che rientra nel campo di applicazione del regolamento può, se desidera, scegliere di seguire queste procedure **utilizzando un EAD (vedere 4.1.2)**.

2.1.1 Cosa si intende per prodotto da costruzione

Sono considerati prodotti da costruzione i prodotti immessi sul mercato con l'intenzione di essere **incorporati in modo permanente in opere di costruzione** (si veda l'articolo 3 (1) del nuovo RPC). Sebbene questa definizione sia corretta anche per l'attuale RPC, nel RPC rivisto vengono chiariti alcuni aspetti. In primo luogo, sono inclusi sia i prodotti **fabbricati in modo tradizionale** sia quelli creati attraverso altre tecnologie come la **stampa 3D**. Inoltre, qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nell'ambito di un'**attività commerciale - sia essa venduta, fornita gratuitamente**

o forniti come parte di un **servizio**, rientrano in questo ambito. Infine, i prodotti **forniti al cantiere** che soddisfano questi criteri sono ancora considerati prodotti da costruzione.

Il RPC copre anche le **parti chiave** dei prodotti da costruzione. Per parte chiave si intende una parte utilizzata come **componente o ricambio di un prodotto** ed essenziale per la caratterizzazione, la sicurezza o le prestazioni di un prodotto. Se un elemento deve essere considerato una parte chiave, sarà definito nella relativa **specificata tecnica armonizzata** di un prodotto. Un esempio di tali prodotti è il vetro utilizzato in una finestra ed essenziale per le sue prestazioni termiche.

Infine, se un prodotto deve essere **integrato in un altro prodotto** o essere combinato con altri prodotti come un kit, prima di essere incorporato nelle opere di costruzione, allora **non è considerato** un prodotto da costruzione in sé (si veda l'articolo 3 (1) del nuovo RPC). Ad esempio, gli additivi che devono essere aggiunti a una miscela di calcestruzzo prima di essere incorporati in un edificio non sono considerati prodotti da costruzione. Tuttavia, il **produttore** di parti o materiali destinati a essere utilizzati nei prodotti da costruzione - ma non specificati come parti fondamentali - **può chiedere** che siano coperti dal regolamento.

2.1.2 Quando il nuovo RPC si applica a ciascun prodotto

Il nuovo RPC non diventerà obbligatorio per tutti i prodotti immediatamente dopo la sua pubblicazione il 18 dicembre 2024. Per facilitare la transizione, i requisiti saranno introdotti **gradualmente**, dando alle aziende il tempo di adattarsi. Di seguito sono riportate le fasi previste per la transizione:

- **Data di entrata in vigore:** Il nuovo RPC entrerà in vigore **il 7 gennaio 2025**. Questa data lo rende legalmente vincolante in tutti gli Stati membri dell'UE.
- **Data di applicazione:** Il regolamento entrerà in vigore **l'8 gennaio 2026**. Tuttavia, non tutti i prodotti dovranno conformarsi subito alle nuove regole.

Ogni famiglia di prodotti attualmente coperta da una norma armonizzata passerà gradualmente al nuovo RPC, una volta pubblicata la relativa **specificata tecnica armonizzata (hTS)** che la riguarda, ai sensi del nuovo regolamento:

- Prima che i prodotti debbano rispettare i nuovi requisiti RPC, la Commissione europea deve rendere obbligatorio, tramite un atto di esecuzione, un **nuovo hTS** per ogni famiglia o categoria di prodotti.

- Nel **primo anno** successivo all'entrata in vigore di una specifica tecnica armonizzata, i produttori possono scegliere se seguire la nuova norma o quella precedente. Questo **periodo di coesistenza** può essere esteso in alcuni casi, se specificato nell'atto di esecuzione.
- **Una volta terminato il periodo di coesistenza**, tutti i prodotti dovranno soddisfare le nuove specifiche tecniche armonizzate e tutti i requisiti del nuovo RPC. I produttori dovranno aggiornare le valutazioni dei prodotti, la documentazione tecnica e le dichiarazioni di prestazione e conformità (DoPC) per allinearsi ai nuovi obblighi.

I prodotti valutati utilizzando i **documenti di valutazione europei (EAD)** avranno una tempistica leggermente diversa:

- Gli EAD elencati nella Gazzetta Ufficiale entro l'8 gennaio 2026 faranno riferimento al vecchio RPC e rimarranno validi fino al 9 gennaio 2031, a meno che non scadano prima.
- I prodotti basati sulle **Valutazioni Tecniche Europee (ETA)** rilasciate in base a questi EAD possono continuare a essere venduti fino a 10 anni dalla data di richiesta, nel 2036.
- Se un hTS copre un prodotto **precedentemente coperto** da un ETA, dopo il periodo di coesistenza, l'ETA non può più essere utilizzato e i produttori devono rispettare gli obblighi previsti dall'hTS.

2.1.3 Prodotti da costruzione usati

Un'altra novità del RPC rivisto è che i **prodotti usati rientrano nel suo campo di applicazione** se vengono immessi sul mercato dopo la loro prima installazione nelle opere di costruzione. I prodotti usati sono soggetti agli obblighi del RPC solo se la specifica tecnica armonizzata per il prodotto in questione **copre i prodotti usati**. Ogni specifica tecnica armonizzata dovrà chiarire se si applica anche ai prodotti usati o meno.

Per i **prodotti usati provenienti dall'UE**, gli obblighi sono applicabili solo se si applica una specifica tecnica armonizzata. In caso contrario, l'operatore economico che immette sul mercato il prodotto usato può scegliere di trattarlo come un prodotto nuovo seguendo gli obblighi del RPC. **I prodotti riutilizzati nello stesso progetto edilizio** in cui sono stati originariamente installati non necessitano di una nuova valutazione ai sensi del RPC, a condizione che non vi sia un trasferimento di proprietà del prodotto usato. Possono essere applicate le norme nazionali sul suo utilizzo.

I prodotti usati che entrano nel mercato europeo da un Paese terzo devono essere trattati come prodotti nuovi, a meno che la specifica tecnica armonizzata non preveda esplicitamente regole per i prodotti usati.

Anche i **prodotti rigenerati**, cioè quelli che dopo la loro disinstallazione sono ulteriormente trasformati per modificarne le prestazioni, devono essere trattati come prodotti nuovi.

Tuttavia, il loro impatto ambientale sarà calcolato tenendo conto solo degli eventi successivi alla loro disinstallazione. Poiché i prodotti rigenerati in genere utilizzano meno materiali nuovi, spesso dimostrano una migliore prestazione ambientale rispetto ai prodotti nuovi.

Pertanto, l'operatore che immette sul mercato un prodotto usato deve attenersi agli obblighi indicati nella tabella seguente:

Condizione		Obbligo per l'operatore
Prodotto usato proveniente da paesi extra UE		Seguire gli obblighi del RPC per i prodotti usati se esiste un hTS o per i nuovi prodotti se non esiste un hTS
Prodotto usato proveniente dall'UE	Esiste una specifica tecnica armonizzata per i prodotti usati.	Obbligo di RCP se il prodotto viene immesso sul mercato.
		Nessun obbligo se riutilizzato nello stesso progetto di costruzione (si applicano le norme nazionali).
		Non esiste una specifica tecnica armonizzata per i prodotti usati.
		Nessun obbligo ai sensi del RPC (si applicano le norme nazionali).
Prodotto rigenerato		Seguire in ogni caso gli obblighi di RCP.

2.1.4 Esenzioni

Quando un prodotto è considerato un prodotto da costruzione ed è coperto da una specifica tecnica armonizzata, il regolamento prevede vari tipi di **esenzioni** che possono ridurre l'onere di conformità (si veda l'articolo 14 del RPC). Va notato che le esenzioni possono essere utilizzate **a scelta del produttore** e non sono obbligatorie. Questa sezione approfondirà tre esenzioni favorevoli alle PMI: i prodotti su misura, i casi di interesse storico (heritage) e i mercati delle regioni ultraperiferiche dell'UE.

- Una delle esenzioni più significative previste dal RPC riguarda i prodotti **fabbricati individualmente o su misura**.

Per beneficiare di questa esenzione, questi prodotti devono essere prodotti con un **processo non di serie** e in **risposta a un ordine specifico** per un particolare progetto di costruzione. Se questo tipo di prodotto è destinato a **essere incorporato in un'unica opera edile identificata** e il **produttore è responsabile** della sua installazione in sicurezza, il prodotto può essere esonerato dall'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione e conformità, apporre il marchio CE e creare una DPP. Si noti che il prodotto dovrà comunque essere conforme alle norme nazionali applicabili dello Stato membro in cui viene installato.

Un esempio di questo tipo di prodotto può essere una facciata su misura, realizzata appositamente per un edificio dal design unico, come un museo. Data la sua natura personalizzata e l'applicazione monouso, verrebbe prodotta su base specifica per il progetto piuttosto che serie.

- Allo stesso modo, anche un **prodotto fabbricato esclusivamente per scopi di edilizia storica o tradizionale e realizzato con un processo non in serie** può beneficiare delle esenzioni sopra citate. Il prodotto deve essere realizzato **con metodi tradizionali** adatti al restauro o alla ristrutturazione di edifici storici ufficialmente protetti per la loro importanza culturale, architettonica o storica. Si noti questi prodotti devono comunque essere conformi alle **norme nazionali in materia**. Per esempio, nel restauro di edifici storici, possono essere richiesti mattoni o blocchi di pietra fatti a mano, che corrispondano esattamente alle dimensioni, alla consistenza e all'aspetto dei materiali originali. Questi prodotti sono tipicamente realizzati con metodi tradizionali di produzione dei mattoni, come la formatura a mano e la cottura in forno, piuttosto che con processi industriali, garantendo così l'allineamento con i materiali originali dell'edificio. Tali prodotti possono essere esentati dagli obblighi del RPC.
- Infine, Stati membri possono concedere ulteriori esenzioni per i **prodotti immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'UE**. Se un produttore si avvale di tale esenzione, il prodotto non reca la marcatura CE e non è considerato immesso nel mercato unico. Se successivamente decide di immettere il prodotto nel resto dell'UE (mercato unico), deve sottoporsi a tutte le procedure associate al regolamento e apporre la marcatura CE.

2.1.5 La Zona Armonizzata

Un nuovo concetto introdotto nella revisione del RPC è la cosiddetta "zona armonizzata" (cfr. articolo 11 del RPC). Questa zona comprende praticamente i prodotti per i quali sono state stabilite **specifiche tecniche armonizzate** e che specificano che le norme armonizzate sono complete. Lo scopo principale della zona armonizzata è quello di garantire la **libera circolazione dei prodotti da costruzione** nel mercato interno dell'UE, mantenendo elevati livelli di sicurezza, salute e protezione ambientale.

Per i prodotti che rientrano nella zona armonizzata, **gli Stati membri devono rispettarla e non possono imporre regole o requisiti aggiuntivi** per le caratteristiche essenziali dei prodotti o metodi di valutazione diversi da quelli stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate. Ciò garantisce che, una volta approvato in condizioni armonizzate, un prodotto possa essere **commercializzato liberamente** in tutta l'UE senza ulteriori test o modifiche e che le norme nazionali per l'uso dei prodotti rispettino il linguaggio tecnico delle norme armonizzate.

Tuttavia, gli Stati membri possono ancora stabilire i propri requisiti di sicurezza e di prestazione per le **opere di costruzione**, come gli edifici o i progetti infrastrutturali. Questi requisiti nazionali si applicano alla progettazione, alla costruzione e alla manutenzione delle opere, ma devono basarsi sui requisiti e sulle prestazioni dei prodotti dichiarati in linea con il quadro normativo RPC. Tuttavia, **in alcuni casi**, il regolamento può consentire agli Stati membri di discostarsi dalle specifiche tecniche armonizzate e di stabilire misure nazionali specifiche per la salute, la sicurezza o la protezione ambientale dei prodotti, ma solo dopo aver notificato e ricevuto l'autorizzazione della Commissione europea.

I prodotti conformi ai **Documenti Europei di Valutazione (EAD)** non fanno parte della zona armonizzata. Gli EAD sono utilizzati per i prodotti innovativi che non rientrano nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate esistenti, spesso riguardanti articoli unici o innovativi. Sebbene gli EAD consentano la valutazione e la marcatura CE dei prodotti, non garantiscono la stessa facilità di circolazione tra gli Stati membri. I prodotti con EAD possono essere soggetti a requisiti nazionali diversi, che possono portare a **differenze nei criteri di accettazione** tra i vari Paesi.

Ad esempio, una scala prefabbricata in legno che non è coperta da una specifica tecnica armonizzata può essere valutata attraverso un EAD per fornire le prestazioni richieste dal Paese A. In questo caso, la scala è considerata conforme ai requisiti locali e può essere installata così com'è. Tuttavia, se il fabbricante decide di commercializzare il proprio prodotto nel Paese B, potrebbe necessario integrare ulteriori caratteristiche essenziali, regolare o testare nuovamente la scala per soddisfare i requisiti specifici del Paese.

2.2 I diversi attori

Il nuovo RPC avrà un grande impatto sulla vita quotidiana dei produttori di prodotti da costruzione. Inoltre, anche altri tipi di stakeholder del settore delle costruzioni dovranno essere consapevoli di alcuni cambiamenti. Questo capitolo riassume le disposizioni del Capitolo III del nuovo RPC.

I **produttori**: Producono il prodotto da costruzione e sono generalmente responsabili della conformità dei loro prodotti alla normativa. Questo include:

- fornire una dichiarazione di prestazione e conformità per i prodotti all'interno della zona armonizzata,
- garantire la valutazione e la rendicontazione delle prestazioni ambientali del prodotto

I produttori sono inoltre tenuti a conservare la **documentazione tecnica dettagliata** (cfr. articolo 22 (3) del RPC) che supporta la conformità del prodotto e devono rendere tali informazioni facilmente accessibili, spesso in formato elettronico.

Produttori di stampa 3D: Particolare attenzione è rivolta ai produttori di prodotti stampati in 3D. Chi stampa in 3D e vende il prodotto deve assicurarsi di soddisfare tutti gli obblighi normativi, compreso l'utilizzo di set di dati 3D appropriati e di materiali conformi.

Importatori e distributori: Essi introducono i prodotti da costruzione nel mercato o li distribuiscono all'interno dell'UE e sono quindi anch'essi interessati in modo significativo. Questi attori devono:

- garantire che qualsiasi prodotto immesso sul mercato soddisfi tutti i requisiti necessari ai sensi del RPC,
- verificare che i produttori abbiano preparato la documentazione corretta e che i prodotti abbiano il marchio CE,
- Se un prodotto è fabbricato al di fuori dell'UE, gli importatori e i distributori possono essere chiamati ad assumersi le responsabilità che di solito spettano al produttore.

La differenza principale tra importatori e distributori consiste nell'obbligo degli importatori di assicurarsi che il produttore abbia redatto la documentazione tecnica. Inoltre, gli importatori che vendono direttamente agli utenti finali devono rispettare gli obblighi che si applicano ai distributori.

Rappresentanti autorizzati: Agiscono per conto dei produttori, in particolare di quelli con sede al di fuori dell'UE, e sono tenuti a:

- tenere a disposizione la dichiarazione di prestazione e conformità e la documentazione tecnica,
- comunicare con le autorità di vigilanza del mercato e
- informare il produttore e chiedergli di garantire che i prodotti siano conformi alla normativa.

Questo ruolo è fondamentale per mantenere la conformità legale e tecnica dei prodotti che entrano nel mercato dell'UE.

Fornitori di servizi di adempimento: attori sempre più importanti con l'aumento del commercio elettronico, devono:

- garantire che la manipolazione dei prodotti durante l'immagazzinamento, l'imballaggio, l'indirizzamento o la spedizione non comprometta la conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate o la conformità ad altri requisiti RPC applicabili.
- collaborare con le autorità di sorveglianza del mercato per evitare che i prodotti non conformi raggiungano i consumatori.

Mercati online: Analogamente agli attori precedenti, devono:

- progettano le loro piattaforme per consentire ai produttori di visualizzare le informazioni richieste dal RPC, come le caratteristiche del prodotto, le dichiarazioni di prestazione e le informazioni sulla sicurezza.
- garantire che i prodotti da loro trattati siano conformi alla normativa e collaborare con le autorità di vigilanza del mercato.

3. Panoramica delle principali modifiche

La revisione del RPC introduce alcune modifiche volte a migliorare la sostenibilità e la digitalizzazione. Le modifiche più importanti sono l'introduzione di caratteristiche essenziali di prestazione ambientale per i prodotti da costruzione e l'obbligo di creare un passaporto digitale del prodotto per comunicare le informazioni.

3.1 Sostenibilità ambientale

La revisione della RCP pone una forte enfasi sulla sostenibilità. Questo capitolo illustra l'introduzione di caratteristiche essenziali sulle prestazioni ambientali, nonché la loro valutazione e verifica.

I produttori di prodotti da costruzione dovranno dichiarare le caratteristiche ambientali predefinite per i loro prodotti. Le caratteristiche da dichiarare per ogni famiglia di prodotti saranno definite nelle specifiche tecniche armonizzate (hTS) e nei Documenti Europei di Valutazione (EAD). Le caratteristiche ambientali essenziali predefinite (stabilite nell'Allegato II) comprendono un'ampia gamma di caratteristiche e corrispondono agli indicatori stabiliti nella norma EN 15804. Le prime caratteristiche, che sarà obbligatorio valutare, saranno quelle relative al potenziale di riscaldamento globale. Successivamente, dovranno essere dichiarati gradualmente altri indicatori, come la riduzione dell'ozono, il potenziale di acidificazione, ecc.

3.1.1 Timeline degli obblighi

L'obbligo di dichiarare queste caratteristiche avverrà **gradualmente** per ogni prodotto quando le specifiche tecniche armonizzate saranno riviste per includerle. Queste caratteristiche si baseranno su valutazioni ambientali piuttosto che su test fisici.

L'obbligo di dichiarare le caratteristiche ambientali si applica **solo** ai prodotti che hanno una specifica tecnica armonizzata o sono marcati CE secondo un ETA basato su un EAD. Sia le hTS che gli EAD devono essere adottati ai sensi del nuovo RPC. A partire dall'**8 gennaio 2026**, i produttori di questi prodotti dovranno dichiarare gli indicatori rilevanti per il **potenziale di riscaldamento globale (GWP)** dei loro prodotti. Si tratta delle caratteristiche elencate nell'Allegato II, dal punto a al punto d.

Il **9 gennaio 2030**, l'obbligo sarà esteso alla dichiarazione obbligatoria **degli indicatori fondamentali**, o dal punto e al punto m dell'Allegato II.

Infine, il **9 gennaio 2032**, **tutti gli indicatori** menzionati nell'Allegato II saranno obbligatori da dichiarare.

Se un produttore desidera **dichiarare volontariamente** tutti gli indicatori prima che diventino obbligatori, è autorizzato a farlo.



Figura 1: Implementazione graduale dei requisiti di sostenibilità

3.1.2 Valutazione

Per valutare queste caratteristiche, i produttori devono seguire le metodologie e i criteri previsti dalle specifiche tecniche armonizzate e dagli EAD, che saranno aggiornati in relazione agli aspetti della sostenibilità. I produttori sono tenuti a **mantenere una documentazione completa** delle prestazioni ambientali dei loro prodotti. Il RPC prevede che la Commissione crei un **software** specifico per facilitare la valutazione. Per il momento il software contiene solo i fattori di caratterizzazione applicabili secondo la norma EN 15804+A2, ma in futuro potrà contenere ulteriori informazioni. Il software **non esegue alcun calcolo**; i produttori dovranno calcolare le prestazioni ambientali autonomamente o tramite subappaltatori che utilizzano o meno un software LCA. Il calcolo deve utilizzare l'ultima versione del software della Commissione. Il calcolo può richiedere l'ottenimento di dati dai fornitori o di serie di dati di base.

3.1.3 Verifica

La valutazione delle caratteristiche ambientali sarà poi **verificata** dagli organismi notificati pertinenti utilizzando il sistema AVS 3+, come specificato nell'Allegato IX. Il sistema AVS 3+ sarà utilizzato solo in relazione alle caratteristiche ambientali e si concentra sulla valutazione dei calcoli e dei dati di input, senza comportare prove aggiuntive. In base al sistema AVS 3+, i produttori hanno la responsabilità di **documentare e fornire informazioni accurate** sulle prestazioni ambientali dei loro prodotti.

Gli organismi notificati dovranno verificare l'**accuratezza e la completezza** della documentazione e delle dichiarazioni necessarie a garantire la conformità, in base alle quali emetteranno un rapporto di convalida. Il controllo comprende anche l'**ispezione iniziale** in loco per convalidare eventuali dati specifici dell'azienda, per verificare se i dati di input sono in linea con le tecnologie utilizzate nell'impianto di produzione. Questa non deve essere considerata un'ispezione di controllo della produzione in fabbrica.

3.2 Requisiti del prodotto

È importante notare che il RPC rivisto può stabilire **requisiti di prodotto** specifici per alcuni prodotti, che devono essere soddisfatti prima che questi prodotti possano essere venduti (si veda l'articolo 7 del RPC). I requisiti di prodotto possono essere stabiliti dalla Commissione europea mediante atti delegati **solo per i prodotti coperti da specifiche tecniche armonizzate**. Non tutti i prodotti devono rispettare questi requisiti, ma solo quelli che sono specificati in base alla rilevanza per un particolare gruppo di prodotti. Possono concentrarsi su tre aree principali, specificate nell'Allegato III: **funzionalità, sicurezza e sostenibilità**. I prodotti coperti dagli EAD **non sono** soggetti a questi requisiti specifici di prodotto.

Questi requisiti si applicano a caratteristiche che non possono essere misurate e, pertanto, non è possibile dichiararne un valore, ma è possibile valutarlo. I prodotti che soddisfano i criteri previsti dalle **norme armonizzate volontarie** o dalle **specifiche comuni** (che rappresentano un'alternativa nel caso in cui la norma armonizzata volontaria non sia stata fornita) sono considerati conformi al requisito in questione.

3.3 Passaporto digitale dei prodotti per l'edilizia

Uno degli obiettivi del nuovo RPC è anche quello di sostenere la digitalizzazione del settore delle costruzioni. In linea con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile³, prevede l'obbligo di fornire un passaporto digitale di prodotto (DPP), attraverso uno specifico sistema di DPP per l'edilizia, in cui saranno fornite informazioni digitali complete sui prodotti (si veda il capitolo X del RPC).

Un DPP nel contesto del RPC è **un registro digitale che contiene informazioni dettagliate sui prodotti da costruzione**. Queste informazioni devono essere accurate, complete e regolarmente aggiornate. Il sistema DPP attribuirà diversi livelli di accesso alle informazioni a seconda del rispettivo attore, per garantire il rispetto della riservatezza. Il DPP comprenderà:

³ Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativo all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, che modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE.

- la dichiarazione di prestazione e conformità,
- informazioni generali sul prodotto,
- istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza,
- documentazione tecnica,
- etichette (se applicabili) e
- identificativi unici per prodotti, operatori e strutture.

I produttori hanno la responsabilità di raccogliere queste informazioni in formato digitale e di garantire che le informazioni contenute nel DPP siano accurate e aggiornate. Dovranno inoltre collegare queste informazioni a un **supporto dati**. Il supporto dati può essere, ad esempio, un codice QR allegato al prodotto. Questo supporto consentirà a chiunque di accedere facilmente al passaporto digitale del prodotto.

Il DPP dovrà essere caricato in un **sistema DPP**. Questo sistema sarà specificato e istituito dalla Commissione europea in una fase successiva attraverso un atto delegato. L'obbligo per i produttori di rendere disponibile la DPP del prodotto da costruzione si applicherà 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato. Le informazioni contenute nella DPP dovranno essere aggiornate e mantenute per un lungo periodo: il fabbricante è tenuto a mantenerle disponibili per 10 anni, mentre il sistema garantirà che siano accessibili per almeno 25 anni dopo la vendita dell'ultimo prodotto del suo tipo. In caso di insolvenza o di cessazione dell'attività, saranno predisposte procedure per garantire la continuità dell'accesso alle informazioni sul passaporto dei prodotti.

Per quanto riguarda la dichiarazione di prestazione e conformità, i produttori dovranno renderla disponibile **elettronicamente** per ogni prodotto immesso sul mercato. Questo può essere fatto tramite un **sito web** fino a quando la DPP non diventerà obbligatoria. Se si sceglie l'opzione del sito web, la dichiarazione deve essere presentata in un formato non alterabile e deve essere accessibile sia in formato leggibile dall'uomo che dalla macchina. Il sito web deve essere costantemente disponibile e gratuito per gli utenti, con istruzioni chiare su come accedere alle informazioni.

Il sistema DPP sarà istituito nei primi anni successivi alla data di applicazione del presente regolamento. I produttori di prodotti dovranno consegnare una DPP **18 mesi** dopo che la Commissione europea avrà istituito il sistema DPP. Solo i prodotti coperti da specifiche tecniche armonizzate e da EAD ai sensi nuovo RPC avranno l'obbligo di fornire una DPP.

4 Lista di controllo della conformità

Dopo aver confermato che un prodotto rientra nell'ambito di applicazione del nuovo RPC, il passo successivo è garantire che siano state soddisfatte tutte le condizioni per la sua commercializzazione legale all'interno dell'UE. Questo capitolo fornisce una lista di controllo dettagliata delle azioni e della documentazione necessarie per dimostrare la conformità, consentendo al prodotto di essere introdotto con fiducia nel mercato europeo.

4.1 Identificare le specifiche tecniche armonizzate o gli EAD pertinenti.

Il primo passo per garantire la conformità è identificare la **specificata tecnica armonizzata** (hTS) o il **documento di valutazione europeo** (EAD) applicabile al vostro prodotto. Questo capitolo spiega cosa sono questi documenti e fornisce risorse per aiutarvi a trovare il documento pertinente per il vostro prodotto.

4.1.1 Informazioni sulle specifiche tecniche armonizzate

Le norme armonizzate sulle prestazioni rese obbligatorie ai sensi del RPC, nonché gli atti di esecuzione (articolo 6, paragrafo 1, del RPC) e gli atti delegati (articoli 7, paragrafo 1, 9, paragrafo 3, e 10, paragrafo 2, del RPC) costituiscono le **specifiche tecniche armonizzate** (hTS) relative al RPC. Se esiste un documento di questo tipo per la vostra famiglia di prodotti, è **obbligatorio** seguirlo per dimostrare la conformità.

Il modo più semplice per determinare se una norma armonizzata si applica al vostro prodotto è consultare il [Database delle norme armonizzate](#). Questa risorsa online, gestita dalla Commissione europea, fornisce un elenco completo di tutte le norme armonizzate attualmente in vigore. Cercando nel database il proprio tipo di prodotto, è possibile individuare le specifiche tecniche applicabili.

- **Le norme armonizzate** sono specifiche tecniche sviluppate da organizzazioni europee di standardizzazione, come il CEN o il CENELEC, in collaborazione con la Commissione europea. Queste norme diventano obbligatorie attraverso l'adozione di **atti di esecuzione** e definiscono i criteri di prestazione e i metodi di prova per i prodotti da costruzione, garantendo che soddisfino i requisiti essenziali del RPC.

Per stabilire uno standard come parte del regolamento, questo deve essere reso obbligatorio attraverso un atto di esecuzione e poi, dopo il periodo di coesistenza, diventa obbligatorio ed è da applicare in tutta l'UE.

Se al vostro prodotto non si applica alcuna norma armonizzata, il passo successivo consiste nel verificare la presenza di un atto di esecuzione o di un atto delegato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Questi possono essere trovati cercando la vostra famiglia di prodotti nel [database](#) pertinente.

- **Gli atti di esecuzione** sono atti giuridici che definiscono norme o procedure specifiche a sostegno dell'effettiva applicazione del RPC in tutta l'UE. Quando sono hTS, questi atti possono rendere **obbligatorie le norme armonizzate** o stabilire le caratteristiche essenziali, i loro metodi di valutazione e i dettagli tecnici.
- **Gli atti delegati** sono un altro strumento giuridico sviluppato dalla Commissione europea, che consente di integrare o modificare alcuni aspetti del regolamento. Quelli considerati hTS possono stabilire **requisiti di prodotto**, stabilire regole sulla fornitura **di informazioni generali sul prodotto, istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza**, o determinare il **sistema di valutazione e verifica** applicabile.

4.1.1.1 Come leggere uno standard

Una volta ottenuta la norma armonizzata dall'Organismo nazionale di normazione, è importante essere in grado di capire come applicarla per soddisfare i requisiti della RCP. Una norma tipica relativa al RPC è strutturata in diverse sezioni, tra cui il **campo di applicazione, i riferimenti normativi, i termini e le definizioni**. Tuttavia, ai sensi della conformità, è opportuno concentrarsi principalmente sull'**Allegato ZA**.

Questo allegato spiega praticamente quali parti della norma sono direttamente rilevanti per la conformità alla RCP. Illustra come la norma affronta **le caratteristiche essenziali**, collega le caratteristiche essenziali con il metodo di valutazione richiesto e fornisce indicazioni su **come dichiarare le prestazioni del prodotto**. I produttori devono sapere quali caratteristiche essenziali del prodotto sono richieste per il suo utilizzo negli Stati membri dell'UE in cui intendono vendere il prodotto. I produttori non sono obbligati a dichiarare alcuna caratteristica essenziale che non sia richiesta nei mercati in cui il prodotto viene immesso, a meno che la norma non ne stabilisca l'obbligatorietà (come nel caso delle caratteristiche essenziali di sostenibilità ambientale). Per chiarire questi requisiti, i produttori possono chiedere consiglio ai Punti di Contatto Nazionali di Prodotto (vedi sezione 4.4.3).

4.1.2 Informazioni sugli EAD e sul percorso EOTA

Nei casi in cui non esiste una specifica tecnica armonizzata che **copra il vostro prodotto**, o il vostro prodotto ha un **uso previsto** o un **materiale** diverso da quello coperto dalla norma armonizzata, o il **metodo di valutazione** stabilito dalla norma armonizzata non è appropriato per il vostro prodotto, potreste dover seguire un'altra strada e richiedere un **Documento Europeo di Valutazione (EAD)**. Gli EAD sono particolarmente utili per i prodotti innovativi o unici che non sono coperti dagli standard esistenti. **Pur non essendo obbligatori**, forniscono un mezzo per valutare le prestazioni di un prodotto che consente al produttore di rilasciare una dichiarazione di prestazione e di beneficiare del marchio CE.

L'**Organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA)** è responsabile dello sviluppo degli EAD. Gli EAD esistenti sono disponibili sul [sito web](#) dell'EOTA; se si desidera svilupparne uno nuovo o modificarne uno esistente, è necessario contattare un Organismo di valutazione tecnica (TAB). L'elenco dei TAB è disponibile [qui](#).

Trovare gli EAD esistenti nel sito web dell'EOTA	Trovate l'elenco dei TAB qui .
--	--

Una volta che l'EAD è stato citato nella Gazzetta ufficiale dell'UE, il vostro prodotto può essere valutato in base all'EAD. Il TAB può quindi emettere una **Valutazione Tecnica Europea (ETA)** per il vostro prodotto, che può servire come base per la marcatura CE e consentire la vendita del prodotto all'interno dell'UE.

4.1.3 Aiuto fornito dai Punti di contatto nazionali per i prodotti

Se avete bisogno di indicazioni su quali standard si applicano al vostro prodotto o su come conformarvi al RPC, ogni Stato membro dell'UE dispone di **punti di contatto nazionali per i prodotti**. Queste organizzazioni possono aiutare le aziende a comprendere i requisiti normativi per la vendita dei prodotti nei rispettivi Paesi. Possono fornire informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche armonizzate o sugli EAD e guidarvi attraverso le procedure di valutazione della conformità. Questi punti di contatto possono offrire supporto e consulenza su come soddisfare i requisiti legali per la vendita dei prodotti nei diversi mercati dell'UE e informazioni sulle norme applicabili all'incorporazione, all'assemblaggio o all'installazione dei prodotti.

I punti di contatto nazionali sono disponibili sul sito web della Commissione europea .

4.2 Identificare il sistema di valutazione e verifica (AVS) applicabile.

Nella specifica tecnica armonizzata identificata, o nel documento di valutazione europeo pertinente, troverete il **Sistema di Valutazione e Verifica (AVS)** che si applica al vostro prodotto. Il Sistema di Valutazione e Verifica (AVS) è determinato dagli atti legali della Commissione, ma per snellire il flusso di informazioni, questo è anche menzionato nella relativa specifica tecnica armonizzata, che include il riferimento al testo legale originale. Questo sistema delinea i passi necessari per dimostrare la conformità a ciascuna caratteristica essenziale del prodotto da costruzione. Determina le procedure necessarie, il ruolo degli enti terzi e le responsabilità del produttore.

4.2.1 Determinazione del tipo di prodotto

Indipendentemente dall'AVS posto in essere, **il produttore è sempre responsabile della definizione del tipo di prodotto**. Ciò comporta la determinazione dell'**uso previsto** del prodotto, in conformità alle opzioni delineate nella specifica tecnica armonizzata o nell'EAD, e l'identificazione delle **caratteristiche dichiarate**, comprese le classi o i livelli di prestazione pertinenti. Il produttore deve garantire la **costanza delle prestazioni**, come indicato nella DoPC, e la conformità ai requisiti del prodotto. Per mantenere queste caratteristiche, è necessario mantenere un sistema di **controllo della produzione in fabbrica (FPC)**.

Nei sistemi che prevedono l'intervento di un organismo notificato, il ruolo di quest'ultimo è quello di **verificare** che il fabbricante abbia eseguito correttamente questo processo, tranne nel caso dell'AVS 4, in cui il fabbricante è completamente responsabile, senza alcuna verifica esterna.

4.2.2 Il ruolo degli organismi notificati

Un **organismo notificato** è un'**organizzazione designata da un Paese dell'UE** per valutare la conformità di determinati prodotti prima della loro immissione sul mercato. Questi organismi svolgono un ruolo di verifica della conformità che va dall'audit completo alla semplice convalida dei risultati dei test, a seconda dell'AVS. È possibile utilizzare uno o più organismi di notifica, a seconda delle necessità.

Il **registro ufficiale degli organismi di notifica**, indicati dagli Stati membri per svolgere le mansioni di terza parte, è disponibile nel [sito web pertinente](#). Solo l'organismo indicato ai sensi del RPC e dedicato alla specifica tecnica armonizzata o all'EAD può svolgere i rispettivi compiti AVS.

4.2.3 Navigazione nei diversi sistemi AVS

I diversi sistemi AVS sono progettati in base **al livello di rischio e alla complessità** dei prodotti da costruzione (si veda l'Allegato IX del RPC). I prodotti ad alto rischio, come quelli critici per la sicurezza degli edifici, richiedono una supervisione più rigorosa attraverso sistemi come il Sistema 1+ e il Sistema 1, in cui gli organismi di notifica sono fortemente coinvolti nei test e nel monitoraggio continuo. Per i prodotti a basso rischio, come Sistema 4, i produttori possono autocertificare la conformità.

I sistemi intermedi, come il Sistema 2+ e il Sistema 3, comportano vari gradi di partecipazione dell'organismo di notifica, in cui l'attenzione può spostarsi tra le prove sul prodotto e l'ispezione del **Controllo di produzione in fabbrica (FPC)**.

4.2.4 Principali cambiamenti tra il vecchio e il nuovo RPC

Rispetto al vecchio RPC, sono state apportate alcune modifiche ai sistemi di valutazione e verifica.

In primo luogo, il nuovo regolamento introduce **un sistema dedicato alle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate** (Sistema 3+). In questo sistema, il produttore è responsabile della raccolta dei dati e della valutazione delle prestazioni in relazione alle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate, mentre l'organismo di notifica convalida l'accuratezza dei calcoli e dei metodi utilizzati.

Un'altra modifica riguarda il Sistema 3. Nel nuovo RPC, il sistema AVS 3 prevede che l'organismo di notifica **confermi la determinazione del tipo di prodotto da parte del fabbricante**. Ciò include la verifica dell'applicabilità dei rapporti di prova forniti dai laboratori. Un unico organismo di notifica sarà ora responsabile della convalida della corrispondenza tra il tipo di prodotto e i risultati delle prove relative a tutte le caratteristiche essenziali nell'ambito di questo sistema, anche se le prove sono state eseguite da più laboratori. Lo stesso organismo è responsabile del rilascio del certificato di prestazione e conformità del prodotto.

Il nuovo RPC applicherà un approccio modulare ai sistemi di valutazione e verifica, il che significa che un organismo di notifica sarà responsabile solo dei compiti specifici del sistema AVS per il quale è stato identificato.

Di conseguenza, i **produttori potrebbero dover ricorrere a più organismi di notifica** se nessun organismo copre tutti i sistemi AVS richiesti per il loro prodotto. Ciò avverrà, ad esempio, quando un organismo coprirà l'AVS 3+ e altri organismi copriranno gli altri AVS per le altre caratteristiche.

Nella tabella seguente è riportata una sintesi dei compiti degli organismi di notifica nei diversi sistemi AVS.

Compiti degli organismi notificati	1+	1	2+	3+	3	4
Conferma che il tipo di prodotto e la categoria di prodotto sono stati determinati correttamente;	■	■	■		■	
Campionatura degli articoli da prelevare come rappresentativi del tipo	■	■				
Valutazione delle prestazioni del prodotto sulla base di prove di tipo, calcoli di tipo o valori tabulati o documentazione che descrive il prodotto;	■	■			■	
Ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del controllo di produzione in fabbrica	■	■	■			
Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, comprese le ispezioni periodiche allo stabilimento di produzione.	■	■	■			
Test di verifica dei campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato	■					
Verifica della stesura della documentazione tecnica contenente la prova della corretta applicazione della normativa in materia di valutazione delle prestazioni	■	■	■			
Verifica della stesura della documentazione tecnica contenente la prova della conformità ai requisiti di prodotto applicabili ai sensi di questo regolamento	■	■	■			

Ispezione iniziale dell'impianto di produzione per convalidare i dati specifici dell'azienda.				■		
Convalida dei valori di input, delle ipotesi formulate, della conformità alle norme generiche o specifiche della categoria di prodotto applicabili, della valutazione del produttore, del processo applicato per generare tale valutazione e del corretto utilizzo del software appropriato per la valutazione.				■		

4.3 Considerate le procedure semplificate

Come nel vecchio RPC, il nuovo RPC prevede una serie di procedure semplificate per ridurre l'onere normativo, garantendo al contempo che la valutazione del prodotto non venga compromessa.

4.3.1 Disposizioni specifiche sui test

Una serie di procedure **aiuta a evitare test inutili** su prodotti da costruzione le cui prestazioni sono già state dimostrate da risultati di test stabili o da altri dati esistenti. Queste procedure possono essere utilizzate solo dai produttori che immettono i loro prodotti sul mercato. In questi casi, i produttori possono **sostituire le prove di tipo o il calcolo di tipo** con una sezione della loro documentazione tecnica che dimostri la conformità attraverso metodi alternativi. I casi in cui questa disposizione può essere applicata sono tre, descritti nell'articolo 59 del RPC.

- In primo luogo, gli **atti delegati possono delineare le condizioni in cui un prodotto può raggiungere un certo livello di prestazioni senza la necessità di effettuare prove o calcoli**. Per alcune caratteristiche essenziali, non è necessaria alcuna valutazione perché un valore generico o una dichiarazione sono accettati a livello europeo. In questi casi, la Commissione europea pubblica un atto delegato contenente queste informazioni. Gli stessi atti delegati stabiliscono i requisiti specifici per l'applicazione della procedura di semplificazione. Se il vostro prodotto è coperto da tale atto legale, potete dichiarare la prestazione prevista dall'atto delegato invece di valutare la prestazione del vostro prodotto.

- In secondo luogo, un'altra opzione è disponibile **quando il prodotto fa parte di un sistema composto da componenti già testati dal fornitore**. Se il produttore assembla il sistema seguendo precise istruzioni del fornitore, compresi i criteri di compatibilità, può fare affidamento su questi risultati di test del sistema o dei suoi componenti, purché verifichi che tutti i requisiti di compatibilità siano soddisfatti. In questo caso, è possibile dichiarare le prestazioni ottenute dai componenti e la documentazione tecnica deve includere i risultati dei test del fornitore del sistema, una spiegazione dei requisiti di compatibilità e la prova che il sistema è stato assemblato secondo le istruzioni.
- Una terza opzione si applica **quando un prodotto corrisponde a un tipo di prodotto già fabbricato e testato da un altro produttore**. Se il produttore originale lo autorizza, il nuovo produttore può utilizzare i risultati dei test esistenti e dichiarare le stesse prestazioni. Tuttavia, il produttore originale rimane responsabile dell'accuratezza e dell'affidabilità dei risultati dei test e il nuovo produttore deve ottenere un'autorizzazione adeguata prima di applicare questa semplificazione. Se queste condizioni sono corrette, è possibile dichiarare le prestazioni valutate dal produttore originale invece di valutare le prestazioni del proprio prodotto. La documentazione tecnica deve includere i risultati dei test dell'altro produttore, la sua autorizzazione e la prova che i tipi di prodotto sono identici.

In tutti questi casi, se il prodotto segue i sistemi di valutazione e verifica 1, 1+ o 3, un organismo di notifica o un TAB dovrà **verificare la conformità** ai requisiti delle procedure semplificate, invece di valutare le prestazioni del prodotto.

4.3.2 Disposizioni specifiche per prodotti su misura e non di serie

I fabbricanti **di prodotti personalizzati e non di serie** che si qualificano per le esenzioni di cui al punto 2.1.4 possono optare per valutazioni semplificate delle prestazioni includendo una **sezione specifica nella loro documentazione tecnica** (articolo 61 del RPC). Tale documentazione deve dimostrare la conformità alle norme pertinenti e fornire **dati equivalenti ai requisiti** della specifica tecnica armonizzata o dell'EAD. Analogamente alle altre procedure di semplificazione, se il prodotto segue i sistemi di valutazione e verifica 1, 1+ o 3, un organismo notificato o un TAB **dovrà verificare** la conformità ai requisiti delle procedure semplificate, invece di eseguire la valutazione delle prestazioni del prodotto.

Questa opzione offre **un'alternativa all'esenzione completa** per i prodotti personalizzati (cfr. 2.1.4), offrendo ai produttori la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze dei loro clienti. Ad esempio, nel contesto di un contratto privato, l'appaltatore può richiedere la marcatura CE e la DoPC anche per i prodotti personalizzati non di serie.

In sintesi, quando un produttore realizza un prodotto, che sia fabbricato individualmente o su misura, prodotto in un processo non di serie, in risposta a un ordine specifico e installato dal produttore in un'unica opera, il produttore ha tre opzioni:

- Utilizzare le **esenzioni** per evitare di produrre una DoPC. Il prodotto deve comunque essere conforme alle norme nazionali applicabili.
- Utilizzare le **procedure di semplificazione** descritte in questa sezione per creare un DoPC sostituendo la valutazione delle prestazioni con la documentazione tecnica.
- Eseguire una **valutazione completa delle prestazioni** come di consueto, seguendo tutte le procedure.

4.3.3 Disposizioni specifiche per le microimprese

Esiste anche una disposizione specifica **per le microimprese che producono prodotti con caratteristiche essenziali nell'ambito del Sistema di valutazione e verifica 3** (articolo 60 del RPC). In questo caso, i produttori possono sostituire le prove di tipo o il calcolo del tipo per tali caratteristiche essenziali con **dati equivalenti** nella loro documentazione tecnica. Questi dati devono comunque corrispondere alle caratteristiche essenziali stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti di valutazione europei. Tale conformità dovrà essere **valutata e certificata** da un organismo di notifica al posto della convalida della valutazione delle prestazioni.

4.3.4 Riconoscimento della valutazione tra organismi di notifica

Infine, se un produttore ha **già valutato il proprio prodotto** con un organismo di notifica, può evitare di ripetere la procedura con un secondo organismo di notifica (articolo 62 del RPC). Il secondo organismo di notifica può accettare la prima valutazione se il prodotto è stato verificato correttamente e se il produttore condivide tutti i dati pertinenti. La validità del secondo certificato sarà legata al primo.

Questo vale anche per i casi in cui **parti o materiali** sono già stati valutati. Ciò è particolarmente utile per i calcoli di sostenibilità ambientale ai sensi del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, in quanto un organismo di notifica può riconoscere tali valutazioni per parti o materiali utilizzati nella costruzione, a condizione che vi sia un accordo tra il fabbricante e il fornitore di parti.

4.4 Calcolo delle prestazioni di sostenibilità ambientale

Il produttore deve valutare le prestazioni di sostenibilità ambientale del prodotto nell'intero ciclo di vita. Ciò comprende l'acquisizione delle materie prime, la produzione, l'uso e lo smaltimento o il riciclaggio alla fine del ciclo di vita.

L'impatto ambientale deve essere calcolato **utilizzando l'ultima versione di un [software](#)** fornito dalla Commissione Europea. La versione attuale del software contiene flussi, metodi, fattori di caratterizzazione, gruppi di unità e proprietà dei flussi da utilizzare per il calcolo dell'impronta ambientale. Il software può essere aggiornato. In questo caso, i produttori sono tenuti ad **applicare gli aggiornamenti entro un anno** per rimanere conformi. Il software tiene conto delle caratteristiche predeterminate indicate nell'Allegato II. Tali caratteristiche sono dette "predeterminate" perché le caratteristiche ambientali che devono essere dichiarate da ciascun prodotto sono stabilite dai relativi hTS o EAD. Come descritto nel capitolo 3.1, l'obbligo di dichiarare le caratteristiche essenziali arriverà **gradualmente**.

Sul sito web della Commissione europea potete trovare il [pacchetto di riferimento EF](#) da utilizzare per condurre la valutazione del ciclo di vita (LCA). Questo pacchetto comprende flussi di riferimento, metodi di valutazione dell'impatto, fattori di caratterizzazione, gruppi di unità e proprietà dei flussi, tutti strutturati nel formato International Reference Life Cycle Data System (ILCD). Per utilizzare il pacchetto, si prega di scaricare e importare i dati nel software LCA consigliato, Look@LCI. Una volta importati, si configura il progetto di valutazione del ciclo di vita (LCA) utilizzando i metodi e i fattori di caratterizzazione forniti, si inseriscono i dati di inventario e si analizzano gli impatti ambientali del prodotto.

La **norma di riferimento** su cui si basa questo pacchetto è la EN 15804+A2, "Sostenibilità delle opere di costruzione - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole fondamentali per la categoria dei prodotti da costruzione". Questa norma specifica le caratteristiche ambientali richieste. Per calcoli accurati e coerenti, è necessario seguire anche le Regole di Categoria di Prodotto (C- PCR), che forniscono regole e linee guida per l'applicazione della EN 15804+A2 a specifiche categorie di prodotti.

È necessario fornire informazioni specifiche e dettagliate al software di cui sopra. Dovrete inserire **dati completi**, ad esempio sulla composizione dei materiali del prodotto, comprese le informazioni sulle materie prime utilizzate, la loro provenienza e le quantità. Quindi, è necessario valutare e riportare gli impatti ambientali associati all'uso di energia, al consumo di acqua, alle emissioni e alla produzione di rifiuti **durante la produzione** del prodotto. La valutazione deve riguardare l'uso di risorse come l'acqua e l'energia nella produzione, nonché eventuali sostanze inquinanti o sottoprodotti di scarto. È inoltre necessario fornire informazioni sull'**uso** del prodotto **e sui processi di fine vita**, come il riciclaggio e lo smaltimento, per consentire al software di calcolare gli impatti ambientali. È necessario considerare e documentare attentamente tutte le **ipotesi** formulate durante la valutazione, poiché possono influire in modo significativo sull'accuratezza dei risultati.

È inoltre necessario accedere a **dati esterni**, che devono essere conformi alla norma EN 15804+A2. I dati esterni si riferiscono a informazioni raccolte da fonti esterne alle attività del produttore, come gli impatti ambientali dell'estrazione e della lavorazione delle materie prime, dei processi di produzione, del trasporto e delle attività di fine vita. I dati esterni possono essere forniti da banche dati, set di dati e dai dati dei fornitori. Infine, oltre a valutare il prodotto in sé, è necessario includere anche l'**imballaggio** utilizzato o che probabilmente viene utilizzato.

La procedura per eseguire una valutazione del ciclo di vita può essere impegnativa a causa della complessità e delle conoscenze specialistiche necessarie. Mentre alcune PMI possono disporre delle risorse e delle competenze necessarie per condurre una LCA internamente, altre possono trarre vantaggio dall'assunzione di professionisti specializzati in LCA.

Per semplificare le valutazioni delle famiglie di prodotti, si può definire un “worst-case” **scenario (lo scenario peggiore)** per la sostenibilità ambientale. **Le procedure semplificate** per la condivisione e il collegamento a cascata, come indicato nel capitolo 4.3.1, sono applicabili anche per supportare la flessibilità delle valutazioni. Tutti i valori di input, i dati generici utilizzati e la valutazione completata devono essere convalidati da un organismo di notifica in base ai requisiti del Sistema 3+, come descritto nel capitolo 4.2. I risultati finali della valutazione dovranno essere certificati da un organismo di notifica. I risultati finali della valutazione dovranno essere inclusi nella Dichiarazione di prestazione e conformità.

4.5 Compilazione della documentazione tecnica

Di norma, i produttori devono redigere una documentazione che supporti la conformità del prodotto al regolamento e che includa qualsiasi indicazione riportata nella DoPC (articolo 22(3) del RPC). Questa documentazione deve descrivere in dettaglio l'**uso dichiarato** del prodotto, assicurando che sia in linea con l'applicazione prevista, come indicato nell'hTS applicabile. Deve includere informazioni su tutti gli elementi pertinenti necessari a dimostrare le prestazioni e la conformità del prodotto, come i dettagli di progettazione, i processi di fabbricazione e i risultati dei test.

I documenti tecnici devono essere sufficientemente dettagliati per dimostrare la conformità alle norme armonizzate o a un documento di valutazione europeo. Il fascicolo tecnico deve includere disegni e specifiche del prodotto, rapporti di prova e di convalida, rapporti di controllo della qualità e certificati dei materiali. Inoltre, se il prodotto è stato testato o valutato da un organismo di notifica, i produttori devono includere i certificati o i rapporti di convalida rilasciati da tali organismi.

Quando si utilizzano le procedure semplificate di cui al capitolo 4.3, è necessario includere le informazioni che dimostrano che il prodotto soddisfa i requisiti per l'applicazione di tali procedure.

Per supportare le **dichiarazioni di sostenibilità** contenute nel DoPC, i produttori devono conservare le registrazioni dei calcoli della valutazione del ciclo di vita (LCA).

Questi documenti devono dimostrare come è stato calcolato l'impatto ambientale del prodotto, compresi i dati sull'uso di energia, sulle emissioni, sulla riciclabilità e sul consumo di risorse. È importante fare riferimento al software utilizzato per questi calcoli.

Tutta la documentazione deve essere conservata **per almeno 10 anni** dopo l'immissione sul mercato **dell'ultimo** prodotto del tipo in questione. In questo modo si garantisce la rintracciabilità e la possibilità di rispondere tempestivamente a eventuali future ispezioni o richieste di documentazione. Questi documenti devono essere accessibili alle autorità, ai clienti e ad altre parti interessate su richiesta.

4.6 Preparare informazioni generali sul prodotto, istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza.

Un chiarimento inserito nel nuovo RPC riguarda il contenuto delle **Informazioni generali sul prodotto, delle Istruzioni per l'uso e delle Informazioni sulla sicurezza** (vedi Allegato IV). Tutti i prodotti accompagnati da una Dichiarazione di prestazione e conformità devono fornire queste informazioni nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato.

Le specifiche tecniche armonizzate includeranno linee guida sul tipo di informazioni da fornire.

Quando un prodotto è coperto da un Documento Europeo di Valutazione (EAD), le linee guida e i dettagli tecnici necessari per questi documenti sono forniti nell'EAD.

4.6.1 Le informazioni generali sul prodotto, le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza del modello

Di seguito è riportato un elenco conforme all'Allegato IV del RPC - **le sezioni che non sono applicabili in tutti i casi sono indicate in rosso. Questi elementi sono obbligatori solo se disponibili.**

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO, ISTRUZIONI PER L'USO E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
1. Informazioni generali sul prodotto
1.1. Identificazione del prodotto: Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:

1.2. Descrizione del prodotto:

- (a) Usi dichiarati:
- (b) Utenti previsti:
- (c) Condizioni di utilizzo:
- (d) Durata media e minima stimata per l'uso dichiarato (durabilità):
- (e) Principali materiali utilizzati.

1.3. Dettagli di contatto del produttore:

- (a) Nome:
- (b) Indirizzo postale:
- (c) Telefono:
- (d) Indirizzo e-mail:
- (e) Sito web:

1.4. Dati di contatto del produttore o del rappresentante autorizzato che si occupa del problema:

- (a) informazioni su installazione, manutenzione, uso, decostruzione e demolizione;
- (b) informazioni sui rischi;
- (c) informazioni in caso di guasto del prodotto.

1.5. Dati di contatto del punto di contatto del prodotto per la costruzione nello Stato membro:

2. Istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza

2.1. Sicurezza durante il trasporto, l'installazione, la disinstallazione, la manutenzione, la decostruzione e la demolizione:

- (a) rischi potenziali del prodotto e qualsiasi uso improprio ragionevolmente prevedibile dello stesso;
- (b) istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, compresi disegni, diagrammi e, se del caso, i mezzi di fissaggio ad altri prodotti e parti di opere edili;
- (c) istruzioni per il funzionamento e la manutenzione da eseguire in sicurezza, comprese le misure di protezione da adottare durante queste operazioni;
- (d) istruzioni per la formazione degli installatori o degli operatori;
- (e) informazioni su come comportarsi in caso di guasto del prodotto o di incidenti.

2.2. Compatibilità e integrazione in sistemi o kit:

- (a) compatibilità con altri materiali o prodotti;
- (b) compatibilità elettrica ed elettromagnetica;
- (c) compatibilità software;
- (d) integrazione in sistemi o kit.

2.3. Necessità di manutenzione:

- (a) Operazioni di manutenzione:
- (b) Tipo e frequenza delle ispezioni:
- (c) In caso di guasto:

2.4. Sicurezza durante l'uso:

- (a) Misure di protezione da adottare da parte dell'utente, compresi, se del caso, i dispositivi di protezione individuale da fornire;
- (b) Uso sicuro del prodotto, comprese le misure di protezione da adottare durante l'uso;
- (c) Cosa fare in caso di guasto o incidente durante l'uso

2.5. Formazione e altri requisiti:

2.6. Possibilità di mitigazione del rischio:

2.7. Raccomandazioni per:

- (a) Riparazione:
- (b) Disinstallazione:
- (c) Riutilizzo:
- (d) Rifabbricazione:
- (e) Riciclaggio:
- (f) Deposito sicuro:

2.8. Effetti del cambiamento climatico e tossicità umana:

4.7 Preparare la Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC)

Una volta raccolti tutti i documenti pertinenti, è necessario redigere **la Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC)**. Il nome del documento è cambiato rispetto al vecchio RPC, perché **ora i produttori si assumono la responsabilità non solo di dichiarare le prestazioni di un prodotto, ma anche di confermarne la conformità ai requisiti applicabili.**

Ciò che rimane invariato è che questo documento serve ancora come documento formale di conferma a supporto della marcatura CE con tutte le informazioni sul prodotto, di cui la marcatura CE fornisce solo una sintesi.

4.7.1 Il contenuto del DoPC

La DoPC è redatta secondo un **modello** stabilito **nell'Allegato V** del RPC e deve esprimere le prestazioni del prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali e secondo i metodi di valutazione definiti da hTS o EAD. Include anche informazioni **sulle prestazioni dichiarate del prodotto rispetto a caratteristiche ambientali essenziali predeterminate** che coprono il ciclo di vita del prodotto (compreso l'imballaggio). **Il produttore non è obbligato a dichiarare tutte le caratteristiche essenziali.** Alcune caratteristiche possono essere dichiarate obbligatoriamente in un atto delegato oppure possono essere soggette a un livello di soglia per l'immissione sul mercato. Le caratteristiche ambientali predeterminate devono essere dichiarate obbligatoriamente in linea con i tempi stabiliti dall'articolo 15(3) RPC (cfr. 3.1.1). Quando i **requisiti del prodotto** sono stati stabiliti per legge, il DoPC deve confermare che tali requisiti sono stati soddisfatti. Solo la marcatura CE può essere apposta sulla DoPC, a dimostrazione della conformità del prodotto al regolamento.

Un cambiamento rispetto all'attuale RPC è che **i produttori devono fornire per via elettronica una copia della DoPC di ogni prodotto messo a disposizione sul mercato.** Prima che il sistema del passaporto digitale dei prodotti diventi obbligatorio, questo obbligo può essere soddisfatto inviando una versione elettronica della DoPC ai clienti, oppure rendendo disponibile la DoPC sul sito web.

- Se la DoPC è disponibile su un sito web, deve essere fornita in **un formato non modificabile**, accessibile **gratuitamente** e disponibile sia **in forma umana che meccanica.** Un codice di identificazione univoco collega il prodotto alla DoPC; per fornire questo collegamento si può utilizzare un supporto dati come un codice QR o un permalink.

Quando il sistema DPP è reso obbligatorio, il produttore deve fornire il DPP del prodotto da costruzione (vedere 4.9).

Se il prodotto è commercializzato in più Stati membri, la DoPC deve essere disponibile nella lingua o nelle lingue di ciascuno Stato membro. Se un operatore economico introduce il prodotto in altri Paesi, deve fornire le **traduzioni** richieste insieme al documento originale.

4.7.2 Il modello DoPC

Di seguito è riportato il modello di Dichiarazione di prestazione e conformità, come previsto dall'Allegato V del RPC. Il fabbricante è tenuto a compilare solo le sezioni pertinenti - **le sezioni evidenziate in rosso sono obbligatorie nel caso in cui siano disponibili.**

<p>Nome del produttore: Codice di dichiarazione: Versione n: Data della versione:</p>	
<p>1. Descrizione del prodotto: (a) Codice di identificazione univoco: (b) Numero di lotto o di serie: (c) Categoria di prodotti: (d) Usi dichiarati: (e) Dimensioni nominali o classificazione: (f) Parti fondamentali: (g) Varianti e loro descrizioni: (h) Data e luogo dell'ultima disinstallazione</p>	
<p>2. Permalinks e supporti di dati per quanto riguarda: (a) Registrazione del prodotto nel database dell'UE: (b) Informazioni in conformità al regolamento REACH (CE) 1907/2006: (c) Informazioni generali, istruzioni e informazioni sulla sicurezza:</p>	
<p>3. Produttore: (a) Nome: (b) Nome commerciale registrato: (c) Sede legale: (d) Indirizzo postale: (e) Telefono: (f) E-mail: (g) Sito web:</p>	

4. Rappresentante autorizzato

- (a) Nome:
- (b) Nome commerciale registrato:
- (c) Sede legale:
- (d) Indirizzo postale:
- (e) Telefono:
- (f) E-mail:
- (g) Sito web:

5. Organismo di notifica o Organismo di valutazione tecnica:

- (a) Nome:
- (b) Numero di identificazione:
- (c) Nome commerciale registrato:
- (d) Sede legale:
- (e) Indirizzo postale:
- (f) Telefono:
- (g) Indirizzo e-mail:
- (h) Sito web:

6. Riferimento a certificati o rapporti di convalida rilasciati da organismi notificati e TAB:

7. Documenti tecnici di riferimento:

- (a) Applicazione delle specifiche tecniche armonizzate o del Documento Europeo di Valutazione:

8. Prestazioni dichiarate e caratteristiche di sostenibilità:

- (a) Elenco completo delle caratteristiche essenziali e del sistema di valutazione e verifica applicabile
- (b) prestazioni del prodotto. Se non viene dichiarata alcuna prestazione, inserire "NULL".
- (c) Sostenibilità ambientale
- (d) riferimento alla versione del software fornita dalla Commissione

9. Requisiti di prodotto applicabili specificati dalle specifiche tecniche armonizzate: Informazioni sulle prestazioni del prodotto misurate in termini di requisiti di prodotto.

11. Dichiarazioni:

- (a) le prestazioni del prodotto sopra individuate sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 9;
- (b) i dati di sostenibilità del prodotto sopra identificato sono stati calcolati correttamente sulla base delle regole della categoria di prodotto ad esso applicabili;
- (c) il prodotto sopra identificato è conforme ai requisiti elencati al punto 10.

Firmato in nome e per conto del produttore da:

4.8 Apporre il marchio CE

Una volta completate le procedure precedenti, il produttore può **apporre la propria marcatura CE** per indicare che il prodotto è conforme alle normative UE, alle prestazioni dichiarate e soddisfa i requisiti del prodotto (vedere l'articolo 18 del RPC). La marcatura CE deve essere apposta **prima dell'immissione del prodotto sul mercato**.

La marcatura CE deve essere apposta solo sui prodotti per i quali il fabbricante ha preparato una DoPC. Questa dichiarazione garantisce che il vostro prodotto soddisfa tutti i requisiti applicabili e, apponendo il marchio CE, **vi assumete la responsabilità** della conformità delle prestazioni del prodotto ai requisiti del prodotto stesso.

La marcatura CE deve essere **l'unico marchio** che attesta le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali previste dal regolamento. La marcatura deve essere **visibile, leggibile e indelebile**. Idealmente, dovrebbe essere **applicata direttamente** sul prodotto. Tuttavia, se ciò non è possibile a causa della natura del prodotto, è possibile apporlo su un'etichetta applicata al prodotto, all'imballaggio o, in ultima istanza, sui documenti di accompagnamento.

Inoltre, la marcatura CE deve includere:

- Le due ultime cifre dell'anno in cui la marcatura CE è stata apposta per la prima volta o, per i prodotti usati, l'anno in cui il prodotto è stato disinstallato e l'anno in cui la marcatura è stata applicata al prodotto usato.
- Il nome e l'indirizzo registrato del produttore o un marchio di identificazione.
- Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato, se applicabile.
- Il codice di identificazione univoco del tipo di prodotto.
- Il codice di riferimento della dichiarazione di prestazione e conformità.
- Il numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente.
- Un supporto dati collegato al passaporto del prodotto, se disponibile.

È importante notare che l'aggiunta di **altri marchi**, compresi privati, non deve significare che le prestazioni del prodotto sono state **valutate in modo diverso** dai requisiti del regolamento. Inoltre, qualsiasi indicazione sulle prestazioni del prodotto deve essere conforme ai metodi di valutazione specificati nelle norme tecniche pertinenti.

Se il prodotto è **venduto online** o attraverso la vendita a distanza, l'offerta deve riportare chiaramente la marcatura CE e includere tutte le informazioni richieste.

4.8.1 Il modello di marcatura CE

Di seguito è riportato un esempio di marcatura CE. Gli elementi in rosso possono essere sostituiti dal supporto dati che si collega al passaporto del prodotto.

Marchio CE

Nome e indirizzo del produttore
Anno della prima marcatura CE (ultime due cifre)
Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato
Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto
Codice DoPC
Numero di identificazione dell'organismo di notifica
Vettore di dati collegato al passaporto del prodotto



4.9 Creare un passaporto per i prodotti digitali

Una volta raccolti tutti i documenti di cui sopra, è necessario **creare e mantenere un Passaporto digitale del prodotto (DPP) per ciascuno dei prodotti che hanno degli obblighi ai sensi del RPC** (vedere il Capitolo X del RPC). Ciò significa che i prodotti esenti, come descritto al punto 2.1.4, non hanno bisogno di creare un DPP. Questo passaporto funge da registrazione digitale delle prestazioni del prodotto e facilita il controllo della conformità durante la catena di distribuzione, oltre a fornire informazioni per il suo utilizzo durante l'intero ciclo di vita. Include tutti i documenti rilevanti per il prodotto, che sono i seguenti:

- Dichiarazione di prestazione e conformità.
- Informazioni generali sul prodotto, istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza
- Documentazione tecnica
- Marchi di sostenibilità ambientale stabiliti dal RPC
- Identificatori univoci
- Vettori di dati delle parti principali
- Qualsiasi altra documentazione richiesta per il prodotto ai sensi di altre leggi dell'UE (ad esempio, dichiarazione di conformità ai sensi del regolamento sulle macchine o informazioni sulle sostanze richieste dal regolamento REACH).

Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, il DPP deve essere formattato in un formato elettronico leggibile dalla macchina e dall'uomo. Le specifiche esatte del formato saranno stabilite in un futuro atto delegato. La DPP deve essere collegata a **un supporto dati** come un codice QR o un codice a barre, che deve essere collegato al prodotto o al suo imballaggio.

Queste informazioni vengono poi caricate e archiviate in modo da diventare **accessibili per via elettronica e gratuita** per il cliente.

4.9.1 Il sistema DPP

La Commissione europea istituirà un **sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione** (cfr. articolo 76 del RPC). Una volta istituito il sistema (cfr. 3.3), i dati inclusi nel DPP dovranno essere archiviati in tale sistema. Il modo in cui ciò avverrà sarà definito dalla Commissione europea in una fase successiva; in questa fase è in corso uno studio di fattibilità che esplora le seguenti opzioni per la futura attuazione del DPP:

- caricare direttamente il DPP in un database centrale,
- collegare il sistema ai database dei fornitori di servizi, oppure
- collegandolo direttamente ai siti web dei produttori.

In tutti i casi, questo sistema fungerà da piattaforma in cui il DPP verrà ospitato e tutti i dati rilevanti saranno archiviati elettronicamente. I produttori potranno **inserire i dati** nei passaporti dei prodotti, **introdurre aggiornamenti** in caso di errori e **crearne di nuovi**, se necessario. Verrà inoltre istituito un sistema di back-up da parte dei fornitori di servizi di passaporto dei prodotti.

I fornitori di servizi di Digital Product Passport sono aziende terze che offrono piattaforme e strumenti per la creazione, la manutenzione e la gestione del DPP. Questi attori possono essere utili se il produttore non dispone delle risorse interne o dell'infrastruttura tecnica per gestire gli aspetti digitali del DPP.

Nel caso in cui sia necessario coinvolgere questo tipo di fornitori di servizi, e sebbene il fornitore di servizi si occupi degli aspetti tecnici, il produttore rimane **responsabile del contenuto e dell'accuratezza del DPP**.

Il produttore è responsabile della **disponibilità del DPP** almeno per i 10 anni successivi all'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto del rispettivo tipo di prodotto, mentre nel complesso il sistema DPP deve garantire la disponibilità delle informazioni sul DPP per almeno altri 15 anni. È inoltre vostra responsabilità mantenere aggiornate le informazioni contenute nel DPP. Ogni volta che si verificano cambiamenti nelle prestazioni, nelle caratteristiche o nello stato di conformità del prodotto, è necessario redigere una nuova DoPC e una nuova DPP ad essa collegata.

4.9.2 Il registro DPP

Una volta che il prodotto è stato immesso sul mercato, è necessario caricare i dati, compresi gli **identificatori univoci**, e possibili altre informazioni relative al passaporto del prodotto, nel registro digitale gestito dalla Commissione europea (si veda l'articolo 79 del RPC). **Gli identificatori unici** dovranno esistere per il **tipo di prodotto**, l'**operatore** e l'**impianto** e dovranno seguire degli standard. Gli identificatori unici sono codici alfanumerici specifici che consentono di riconoscere distintamente i prodotti durante il loro ciclo di vita. Se questi identificatori non sono disponibili, è necessario richiederli.

Il **registro**, che dovrebbe essere istituito nel 2026, memorizza in modo sicuro questi dati, come gli identificatori unici dei prodotti e i codici delle merci per le procedure doganali. Lo stesso registro sarà utilizzato anche nel contesto dell'ESPR. Il caricamento delle informazioni nel registro **non serve a dimostrare la conformità con la legislazione dell'UE**, ma è solo un passo procedurale per tracciare i prodotti. Dopo il caricamento dei dati, il registro comunica automaticamente al produttore un **identificativo di registrazione unico**. La Commissione, le autorità nazionali e le autorità doganali hanno accesso al registro per svolgere i loro compiti, come la sorveglianza del mercato e il controllo doganale. Infine, la Commissione istituirà un **portale web** accessibile al pubblico dove le parti interessate potranno cercare e confrontare i dati dei passaporti digitali dei prodotti.

5 Mantenere la conformità

Dopo che un prodotto da costruzione è stato immesso sul mercato, i produttori sono responsabili di garantire la **conformità a lungo termine** alle esigenze normative per i prodotti dello stesso tipo che continuano a essere immessi sul mercato. Ciò comporta obblighi che vanno oltre il semplice mantenimento di una DPP aggiornata e si estendono ad aree quali l'adozione di misure in relazione a prodotti non conformi o alla disponibilità di parti di ricambio.

I produttori **devono monitorare costantemente i requisiti per il loro tipo di prodotto** anche dopo la vendita. Se emergono nuove informazioni, come aggiornamenti degli standard europei, modifiche delle prestazioni del prodotto o nuovi rischi per la sicurezza, i produttori devono intraprendere le azioni necessarie per garantire la conformità di qualsiasi prodotto del tipo interessato che immettono sul mercato. Ciò potrebbe comportare la ripetizione dei test sul prodotto, la modifica del progetto o del processo di fabbricazione, o l'aggiornamento della documentazione e delle certificazioni associate al prodotto.

Se le modifiche apportate alla produzione o all'FPC influiscono sulle caratteristiche del prodotto, come l'integrità strutturale, la resistenza al fuoco o l'impatto ambientale, è necessario fornire una nuova DPP e i relativi documenti. A tal fine, dovrete svolgere tutti i compiti relativi alle caratteristiche che sono state modificate.

5.1 Impegnarsi con le autorità di vigilanza del mercato

Dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato, le autorità pubbliche possono condurre una **sorveglianza del mercato** per garantirne la continuata conformità. I produttori devono essere pronti a collaborare con le autorità nazionali fornendo documentazione aggiornata, compresi i rapporti di prova e i dati tecnici. I controlli regolari da parte degli organismi di sorveglianza del mercato possono richiedere ai produttori di dimostrare la continua conformità agli standard di prestazione e ai requisiti del prodotto.

Nei casi in cui un prodotto risulti non conforme o presenti rischi per la sicurezza dopo l'immissione sul mercato, i produttori hanno l'obbligo legale di intraprendere azioni correttive. Ciò può includere il richiamo del prodotto, la fornitura di riparazioni o sostituzioni, o la modifica del prodotto per soddisfare i requisiti. I produttori hanno la responsabilità di comunicare tempestivamente eventuali **rischi** ai consumatori e agli enti di normazione, assicurando che i prodotti non sicuri o non conformi siano ritirati dal mercato il più rapidamente possibile.

Un nuovo strumento introdotto per assistere le autorità di vigilanza del mercato è l'istituzione di un **portale dei reclami** (si veda l'articolo 63 del RPC). Questa piattaforma consente a produttori, importatori, distributori e consumatori di presentare reclami relativi alla conformità dei prodotti, a problemi di sicurezza o ad affermazioni ingannevoli. Il portale sarà creato dalla Commissione europea e servirà a snellire il processo di reclamo, consentendo alle autorità di esaminare e risolvere i problemi in modo più efficiente e di sostenere un mercato equo e conforme.

5.2 Rimanete informati

I produttori hanno la responsabilità di tenersi informati su qualsiasi modifica degli atti legislativi che possano avere un impatto sui loro prodotti. In caso di pubblicazione di una legge di attuazione o di revisione di una norma armonizzata, il produttore deve garantire che qualsiasi prodotto immesso sul mercato dopo il giorno di applicazione della norma soddisfi i nuovi requisiti. Ciò può comportare l'aggiornamento del design del prodotto, l'approvvigionamento di materiali conformi o l'adeguamento dei processi di produzione.

Inoltre, se il vostro prodotto è coperto da un **EAD citato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE (GUE) nel contesto del vecchio RPC**, un ETA per i prodotti coperti dall'EAD può essere rilasciato per un periodo di **cinque anni** dalla data di applicazione del nuovo RPC. Dopo questi cinque anni, **solo i prodotti con un ETA esistente** basato sul rispettivo EAD possono essere immessi sul mercato per un altro periodo di cinque anni. Ciò significa che il prodotto può essere immesso sul mercato al massimo 10 anni dopo data di applicazione del nuovo RPC.

È possibile che alcuni prodotti attualmente coperti dagli EAD rientrino nell'ambito di applicazione di **una specifica tecnica armonizzata** citata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi del nuovo RPC. Al momento della citazione della nuova norma, i produttori avranno un **periodo di transizione**

di almeno un anno per adattarsi. Dopo il periodo di coesistenza, la specifica tecnica armonizzata diventerà obbligatoria e sarà l'unica possibilità per immettere il prodotto sul mercato. Pertanto, questo principio prevale sulla possibilità di utilizzare i rispettivi EAD ed ETA per immettere un prodotto sul mercato.

5.3 Impegnarsi con i rappresentanti delle PMI

Come evidenziato in questa guida, l'importanza delle norme nelle operazioni quotidiane delle PMI non deve essere sottovalutata. Molte piccole imprese devono affrontare sfide come l'accesso limitato alle informazioni, le risorse limitate e una comprensione incompleta del processo di standardizzazione. Ciò può mettere le PMI in una posizione di svantaggio, soprattutto quando non sono coinvolte nella definizione degli standard che regolano il loro settore. **Senza l'impegno degli imprenditori e degli esperti delle PMI, c'è il rischio concreto che gli standard non tengano conto delle esigenze specifiche della vostra azienda**, con conseguenti requisiti difficili da implementare o non necessari per le vostre attività.

Per questo è fondamentale che le PMI **partecipino attivamente** al processo di standardizzazione. Vi invitiamo a entrare in contatto con organizzazioni come Small Business Standards (SBS), che rappresentano specificamente gli interessi delle PMI nella definizione e nell'aggiornamento degli standard. Mentre la transizione al nuovo RPC procede con la pubblicazione di nuovi standard, la vostra voce deve essere ascoltata per garantire che questi riflettano la realtà della gestione di una piccola impresa.

SBS svolge un ruolo chiave in questo senso, organizzando corsi di formazione, seminari nazionali ed eventi che vi aiutano a rimanere informati e conformi e con EBC che garantisce il suo approccio settoriale per l'edilizia. SBS nomina anche esperti di PMI per partecipare ai comitati tecnici, assicurando che gli standard sviluppati tengano conto delle sfide e dei vincoli affrontati dalle imprese più piccole. Il coinvolgimento non solo assicura che gli standard siano più pratici, ma vi permette anche di plasmare il futuro del mercato in cui opera la vostra azienda.

Il coinvolgimento in questi processi non è solo vantaggioso, ma è essenziale per garantire che il nuovo RPC si allinei alle esigenze delle PMI, fornendo un ambiente normativo più equo e accessibile per tutti.

6. Collegamenti ad altre legislazioni dell'UE

All'inizio della guida abbiamo descritto gli obiettivi della revisione del RPC. È importante che questi obiettivi siano perseguiti nel **quadro più ampio** della legislazione europea, piuttosto che in modo isolato. Il RPC mira a raggiungere questi obiettivi in modo collaborativo, sfruttando le sinergie con altre iniziative normative.

In questo capitolo, troverete una panoramica della legislazione e finalizzata a promuovere la sostenibilità nell'edilizia, a ridurre le emissioni di gas serra e a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, nonché la sua interazione e il suo allineamento con la RPC.

- **Iniziativa Fit for 55:** La RCP si allinea al pacchetto Fit for 55, che mira a una riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030. Questa iniziativa comprende diverse misure, tra cui sistemi di scambio di emissioni per settori come il trasporto stradale e gli edifici, e nuovi standard di carbonio per i veicoli. Attraverso il RPC, i prodotti per l'edilizia possono contribuire a ridurre le emissioni garantendo scelte di materiali sostenibili ed efficienza energetica. Inoltre, la RCP sostiene l'economia circolare promuovendo la riciclabilità e l'efficienza delle risorse. Attraverso il DPP, il RPC incoraggia la trasparenza sul riutilizzo dei materiali, facilitando le pratiche circolari nell'edilizia, consentendo una migliore tracciabilità del ciclo di vita dei prodotti e sostenendo il riciclaggio dei materiali.
- **Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR):** L'ESPR sottolinea la necessità che i prodotti soddisfino elevati standard ambientali durante tutto il loro ciclo di vita, contribuendo a un'economia circolare. Il RPC e l'ESPR potrebbero essere utilizzati per stabilire requisiti di rendicontazione ambientale, comprese le emissioni di CO₂ e le metriche di efficienza delle risorse. Il RPC può regolamentare gli aspetti ambientali a livello di prodotto, consentendo di raggiungere gli obiettivi dell'ESPR per i prodotti da costruzione. In particolare, nei casi in cui il RPC non riesca a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità ambientale, l'ESPR è in grado di intervenire e colmare le potenziali lacune; lo stesso vale per il RPC quando l'ESPR non copre altre esigenze normative relative ai prodotti. Inoltre, come indicato in diversi capitoli di questa guida, i due regolamenti condividono alcune disposizioni, come la DPP e il registro DPP. Infine, le informazioni sulla sostenibilità valutate nel contesto dell'ESPR possono essere riconosciute per evitare una valutazione ridondante di un prodotto nell'ambito del RPC.
- **Livello(i) Quadro di riferimento:** Questo quadro utilizza i dati ambientali a livello di edificio per le valutazioni di sostenibilità, attingendo ai dati a livello di prodotto forniti dal RPC. La dichiarazione del RPC sulle prestazioni ambientali incluse nel DoPC contribuisce a garantire dati affidabili per il Level(s) Framework, consentendo valutazioni coerenti dell'impatto del ciclo di vita degli edifici.
- **Direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD):** La direttiva EPBD stabilisce gli standard di prestazione energetica degli edifici, in cui il RPC svolge un ruolo significativo fornendo informazioni standardizzate per i prodotti da costruzione. Ciò garantisce che i prodotti utilizzati negli edifici soddisfino gli standard di efficienza energetica e di sostenibilità. La direttiva EPBD impone inoltre la divulgazione delle emissioni di gas a effetto serra nei certificati energetici per gli edifici di grandi dimensioni e l'introduzione della valutazione del carbonio nel ciclo di vita entro il 2028.
- **Direttiva sull'efficienza energetica (EED):** Analogamente, la EED e la RPC collaborano per migliorare il rendimento energetico degli edifici in tutta l'UE.

I prodotti da costruzione conformi al RPC contribuiscono a soddisfare i requisiti EED, soprattutto quando gli Stati membri applicano questi standard nei processi di appalto pubblico per promuovere pratiche sostenibili nell'edilizia.